



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

SERGIO BELTRANI

- Presidente -

Sent. n. sez. 500/2026

LUCIANO IMPERIALI

- Relatore -

CC - 24/02/2026

SIMONETTA COLELLA

R.G.N. 42660/2025

MARZIA MINUTILLO TURTUR

**Motivazione
Semplificata**

FRANCESCA SBRANA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 12/11/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

letta la requisitoria della Procuratrice Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. [REDACTED] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, che in data 12/11/2025 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 99 comma 4, 628 commi 1 e 3 n. 1, cod. pen., in concorso con [REDACTED] ai danni di [REDACTED] [REDACTED] nella prospettazione accusatoria avvicinato con la scusa di una sigaretta ed al quale,



bloccandolo, spingendolo contro un muro e frugandogli nelle tasche, i due avevano sottratto una banconota da 50 euro, poi caduta di dosso al [REDACTED] al momento dell'intervento della P.G., sopraggiunta sul posto a seguito di telefonata della persona offesa al 112.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione:

2.1. Con i primi due motivi deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione perché carente ed erronea quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi del delitto di rapina, per l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che si assumono essere prive di riscontri per l'assenza di videocamere ed inverosimili nella parte in cui sostengono che i due coindagati, contro ogni logica, si sarebbero trattenuti sul luogo del fatto dopo averlo commesso, argomento liquidato con poche parole dall'ordinanza impugnata con riferimento alla possibilità che ciò sia dovuto al consumo di bevande alcoliche, come dallo stesso [REDACTED] riferito in sede di udienza di convalida. Deduce altresì il ricorrente che il Tribunale del riesame non ha valorizzato il fatto che sulla sua persona non è stato rinvenuto il presunto profitto del reato, mentre sarebbe meramente congetturale la tesi secondo cui i due indagati potrebbero aver concordato la versione da offrire in sede di udienza di convalida.

2.2. Con l'ultimo motivo lo [REDACTED] (indiziato anche di resistenza e lesioni) ha dedotto la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adequatezza della sola misura applicata, scelta in considerazione delle lesioni cagionate alla persona offesa ed ai pubblici ufficiali, della mancanza di resipiscenza e dell'inaffidabilità del ricorrente a causa dei suoi gravi e plurimi precedenti penali.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017 Cc. (dep. 26/06/2017) Rv. 270628 – 01), in quanto alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01; in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità



dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).

4. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la gravità degli indizi a carico del ricorrente, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della persona offesa che, come è noto, possono essere legittimamente poste anche da sole a fondamento non solo del riconoscimento di gravi indizi di responsabilità, ma anche dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01).

In coerenza con tali principi, il Tribunale del riesame ha non illogicamente ritenuto che la presenza degli indagati sul posto, al momento dell'intervento della P.G., non possa essere ritenuta di per sé incompatibile con i criteri della logica, soprattutto ove si consideri il precedente consumo di bevande alcoliche, riferito dallo stesso ricorrente. Peraltro, il Tribunale ha anche evidenziato come l'attendibilità della persona offesa abbia ricevuto un riscontro particolarmente significativo nel rinvenimento di una banconota di 50 euro, caduta al [REDACTED] nel tentativo di fuggire dalla P.G., trattandosi di banconota corrispondente proprio a quella che la persona offesa aveva riferito essergli stata sottratta dai suoi aggressori, quando poco prima aveva chiesto per telefono l'intervento della P.G.

5. Anche con riferimento alla scelta della misura volta a soddisfare le esigenze cautelari, senza incorrere in vizio logico alcuno l'ordinanza impugnata ha desunto un elevato pericolo di reiterazione della condotta criminosa dalla personalità dello [REDACTED] così come emergente dai suoi gravi e plurimi precedenti penali, per delitti della medesima indole di quelli in questa sede contestati, oltre che per violazioni della disciplina sugli stupefacenti, ed altresì dalle modalità del fatto, commesso in concorso con un pluripregiudicato e con violenza esercitata fino ad arrecare lesioni aggravate in danno sia della persona offesa che degli agenti intervenuti, elementi dal Tribunale legittimamente e non illogicamente ritenuti tali da non consentire di riconoscere che anche misure meno afflittive possano prevenire la reiterazione di reati della stessa indole o ancora con uso di violenza..



6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 24 febbraio 2026

Il Consigliere estensore

Luciano Imperiali

Il Presidente

Sergio Beltrani

